Comune di Castel Focognano
(Provincia di Arezzo)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 26 del 30-06-2021 **COPIA**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì trenta del mese di giugno alle ore 18:30 nella Sala delle adunanze del Palazzo Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello i componenti del Consiglio:

Ricci Lorenzo	Presente in videoconferenza	ROSINI MARCO	Presente in videoconferenza
CAVALLUCCI PAOLO	Presente in videoconferenza	PIETRINI GIUSEPPE	Presente in videoconferenza
SASSOLI DARIO	Presente in videoconferenza	BARTOLINI LORENZO	Assente
CHIANUCCI ROSETTA	Presente in videoconferenza	AGOSTINI KATIA	Presente in videoconferenza
BORRI ANDREA	Presente in videoconferenza	SESTINI MASSIMILIANO	Assente
INNOCENTI MORENO	Assente	GAMBINERI CHRISTIAN	Assente
RUSSO CIRO	Presente in videoconferenza		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Risultato della votazione:
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 1

Presiede l'adunanza **Lorenzo Ricci**
Assiste il segretario comunale **ORNELLA ROSSI**

incaricato della redazione del processo verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti si passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2021**

VISTA la proposta n. 27 del 23-06-2021, sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 da ARIENZO LETIZIA per espressione del parere di regolarità tecnica sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 da BURCHINI MARIA TERESA per espressione del parere di regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario ARIENZO LETIZIA per espressione del parere di regolarità contabile;

CON la seguente votazione:
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 1;

CON separata votazione per l'immediata eseguibilità ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
Favorevoli: 8
Contrari: 0
Astenuti: 1;

IL CONSIGLIO COMUNALE
DEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

Il Sindaco Lorenzo Ricci: Presa d'atto del piano economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 ai fini della TARI 2021 elaborato dall'autorità di ambito. Per quanto riguarda questo punto, prima di passare la parola al dott. Gabriele Cerofolini che ci esporrà la parte tecnica relativa al discorso del piano economico finanziario fatto da Ato Rifiuti Toscana Sud Est, volevo fare un intervento relativamente alla posizione politica da parte di questa maggioranza relativamente al piano economico finanziario. Visto che Arera ha stabilito un aumento spropositato delle tariffe del PEF che per il nostro comune di aggira intorno al 5,5% e per la quale sia il nostro sia altri comuni il 17 maggio all'assemblea Ato non abbiamo approvato con il nostro voto, anche se le tariffe sono passate; io personalmente mi sono astenuto e assieme ad altri comuni delle province di Arezzo, Grosseto e Siena abbiamo fatto un atto congiunto tramite un avvocato per il quale facciamo ricorso contro questo provvedimento perché per il nostro comune siamo in un aumento che è all'incirca intorno ai 30.000 euro. Questa amministrazione, apprendendo una notizia del genere e avendo fortunatamente un tesoretto dovuto al fondone Covid che avevamo da parte, abbiamo deciso di non mettere nelle bollette dei cittadini questo aumento, così i cittadini privati, le partite Iva e le aziende non riceveranno aumenti, anzi le aziende riceveranno delle riduzioni rispetto allo scorso anno. Penso di avervi detto tutto in maniera riassuntiva, Gabriele ve ne parlerà in maniera tecnica, spero di aver fatto cosa gradita a tutto il consiglio comunale non avendo intaccato niente nelle tasche dei cittadini, che credo sia la cosa più importante. Passo la parola a Gabriele

Gabriele Cerofolini: Buonasera a tutti, siccome ci sono tre punti all'ordine del giorno che riguardano la TARI ritengo opportuno fare un minimo di valutazione tecnica. Innanzitutto il primo punto riguarda il PEF, piano economico finanziario, che è l'insieme dei costi del servizio della TARI, che per la prima volta non è determinato dal Comune bensì l'Ato. Infatti è stato introdotto il metodo dell'Arera, autorità per l'energia e l'ambiente, che ha comportato modalità del tutto nuove per determinare i costi del servizio, da un punto di vista pratico succede questo: mentre fino al 2029 era il comune che aveva l'ultima parola e poteva dire l'ultima sui costi totali del servizio aumentando o riducendo i suoi, ora invece succede l'opposto, il Comune è il primo anello della catena, comunica i suoi costi alle autorità successive, in particolare Arera e Ato Toscana che formano i costi complessivi, e come noi purtroppo prevedevamo nonostante il tempo di Covid, questo ha comportato per il comune di Castel Focognano un

aumento del 5,60% dei costi, cioè 31.000 euro di maggiori costi che il comune di Castel Focognano dovrebbe richiedere ai suoi cittadini. Fortunatamente il comune aveva un residuo del fondone statale, il fondo cioè che lo Stato aveva concesso per neutralizzare la crisi economica Covid del 2020 e questo fondo può essere utilizzato per coprire, neutralizzare una parte di questo aumento. Il fondone va distinto, esiste un tesoretto del Comune non utilizzato e una cifra del 2021 di circa 34-35.000 euro che lo Stato dice essere destinato solo alle attività produttive. In sostanza cosa fa il Comune, e qui si passa anche al secondo punto che è quello delle tariffe, il Comune per quanto riguarda le utenze non domestiche, le attività produttive, riesce non solo a neutralizzare questo aumento che deriva dal piano finanziario, ma addirittura ad abbattere le bollette della maggior parte delle utenze non domestiche; quanto dico utenze non domestiche intendo la maggior parte proprio perché è stata fatta una scelta non solo da noi ma ci è stata dettata anche dal legislatore quando ci ha detto che le utenze da agevolare sono quelle che sono state chiuse o comunque che hanno sofferto l'emergenza Covid, quindi noi abbiamo fatto una riesamina delle varie categorie delle utenze non domestiche sottraendone alcune dai benefici, in particolare sono state sottratte, cioè non ricadono all'interno dei benefici, gli uffici pubblici e privati, gli studi legali, le banche, le assicurazioni e anche i supermercati e negozi di alimentari, perché si tratta di attività che anche durante l'emergenza sono rimaste aperte e hanno lavorato, a differenza delle attività produttive che hanno sofferto la crisi economica legata e causata dal Covid. Questo per quando riguarda le attività produttive e le utenze non domestiche in generale il Comune di Castel Focognano riesce non solo a neutralizzare gli aumenti proposti e dettati da Ato ma anche a ridurre le bollette. Per quanto riguarda le utenze domestiche il comune, grazie al residuo del tesoretto del fondone 2020 applicato alle utenze domestiche riesce a neutralizzarlo, si tratta di una neutralizzazione che in alcuni casi è totale, si tratta nella maggior parte di utenze che riceveranno nel 2021 una bolletta uguale o leggermente inferiore, o, solo in alcuni casi, leggermente superiore a quella del 2020, perché purtroppo l'aumento non è del tutto lineare ma si tratta di un aumento che cresce al crescere dei componenti del nucleo familiare, però diciamo parlando in linea generale il Comune riesce a neutralizzare questo aumento che altrimenti sarebbe pesante in tempi di Covid, soprattutto per le famiglie. Questo per quanto riguarda le nostre tariffe, noi abbiamo poi deliberato che le scadenze della riscossione della TARI, per le quali siamo allineati con l'Unione dei Comuni di cui facciamo parte, saranno tre le rate come al solito, la prima il 30 settembre, la seconda il 30 novembre e la terza andrà al 28 febbraio 2022, con la possibilità di pagare in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata. Quindi anche come scadenze veniamo incontro ai nostri cittadini perché in buona sostanza fino al 30 novembre se uno vuol pagare in un'unica soluzione noi non richiediamo niente.
Oltre alle delibere del PEF, che è stato contestato dal Comune che si accinge a prestare ricorso, e alle tariffe, abbiamo anche un'altra delibera che è l'integrazione del regolamento della TARI, anche perché è un'esigenza venuta fuori che è stata imposta dalla normativa europea comunitaria che fa venir meno la privativa del servizio pubblico per quanto riguarda il servizio di smaltimento dei rifiuti. In buona sostanza la normativa comunitaria dice che dev'essere favorito l'espletamento del servizio in regime di concorrenza, questo comporta che non deve essere necessariamente il Comune l'unico interlocutore che effettua il servizio e che fa pagare le bollette ai cittadini, ma le ditte, le utenze non domestiche, possono rivolgersi anche ad operatori privati, ovviamente pagandoli, e in questo modo la normativa europea incentiva e legittima il regime della libera concorrenza. Quindi questo comporta che dal prossimo anno le ditte eventualmente potranno anche decidere di uscire dal servizio pubblico, cioè potranno scrivere al comune che non intendono più avvalersi del servizio offerto ma che ricorrono a operatori privati, quindi dobbiamo un po' regolamentarlo perché la paura come al solito è quella di un abuso, quindi noi dobbiamo mettere una serie di norme nel regolamento che ci consentano di far sì che l'uscita da parte di eventuali operatori economici, che può essere esercitata dal prossimo anno, non sia solo un'uscita annunciata, perché il timore è quello che un operatore comunichi di voler uscire dal servizio e poi continui a conferire i rifiuti nei nostri cassonetti, e la cosa sarebbe oltremodo dannosa per il comune perché da una parte ci sarebbe una perdita di gettito con questi minori utenti del servizio e dall'altra ci sarebbe un costo di smaltimento pressocché invariato, quindi il comune attraverso questo regolamento adottato da tutti i comuni dell'Unione in maniera uniforme, mette dei paletti in modo da poter regolamentare le eventuali fuoriuscite che devono essere consentite agli operatori economici dal servizio pubblico, e soprattutto di poterci dare la possibilità di controllare che sia un'uscita effettiva. Un'altra norma che riguarda il regolamento è quella che le ditte, oltre a poter esercitare la possibilità della fuoriuscita dal servizio pubblico possono anche per legge, su d.lgs. del 2021, poter essere escluse dalla tassazione tutte le parti delle attività produttive dove vengono prodotti rifiuti speciali, e questo è un altro problema; questo

regolamento riguarda marginalmente le famiglie, riguarda principalmente le attività produttive perché una ditta oltre a decidere di poter uscire dal 2022 dal servizio pubblico, può chiedere la detassazione totale di quelle aree, siano esse attività di produzione siano essi magazzini funzionalmente collegati alle attività produttive. Prima il Comune aveva la possibilità di assimilare una parte dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e portarli via, ora questa possibilità non è più consentita, andrà attuata nel prossimo anno una revisione delle superfici delle ditte soggette a tassazione; noi sotto questo aspetto siamo abbastanza tutelati, perché nel regolamento che avevamo e che confermiamo nelle modifiche che facciamo ora abbiamo anche delle percentuali forfettarie di tassazione delle ditte, ad esempio una ditta che ha mille metri di capannone finora non ha mai pagato sui mille metri ma aveva una detassazione che andava dal 20 al 40% a seconda della attività esercitata, comunque per le ditte e anche per il comune il 2022 sarà un anno di novità, perché le ditte possono uscire dal servizio pubblico e pagare solo una piccola parte della tariffa che pagano attualmente, la parte fissa, e poi possono chiedere di rivedere le superfici soggette a tassazione, e questo sarà anche nostro interesse. Questo regolamento interviene per questi aspetti, oltre che per raccogliere le agevolazioni che ha illustrato prima il Sindaco che riguardano la TARI del 2021 per le utenze domestiche e non domestiche.
Questo è più o meno quello che riguarda i tre aspetti, il regolamento è una necessità giuridica di legge, tant'è vero che lo schema di regolamento che è stato attuato è univoco in tutti e sette i comuni dell'Unione che fanno parte del servizio delle entrate tributarie; per quanto riguarda le nostre tariffe abbiamo la fortuna in ambito locale, limitatamente a quest'anno, di poterle neutralizzare per le famiglie e di poterle ridurre grazie al fondone statale per le imprese, è chiaro però che così facendo il 2022 sarà un anno con una serie di punti interrogativi, per il comune e per i cittadini, perché da un lato le agevolazioni che ci sono quest'anno non è detto che ci siano il prossimo anno, e soprattutto per le ditte si prospettano nuovi scenari. Io penso di aver detto tutto, se qualcuno avesse qualche domanda io sono qui.

Il Sindaco Lorenzo Ricci: Volevo sottolineare il fatto, come ho detto prima, che noi abbiamo deciso con altri venti comuni di tutto il comprensorio di fare questo ricorso, che alle casse comunali costa solo 60 euro, che può darsi che non porti nessun tipo di profitto ma almeno facciamo vedere che il nostro comune si è attivato nel contestare qualcosa che non riteniamo congruo. Se c'è qualcuno che vuole intervenire ne ha la facoltà.

Il consigliere Ciro Russo: Trovo abbastanza favorevole quello che avete fatto come Amministrazione nel reperire i soldi per gravare il meno possibile alle famiglie e alle aziende con quello che sta accadendo, trovo meno bello quello che sta accadendo alle Amministrazioni come siamo noi che ci dobbiamo accontentare di quello che ci danno con un aumento del 5,6% non è sicuramente una cosa positiva in questo periodo di Covid e di crisi che c'è nelle famiglie e nel mondo del lavoro. L'unico appunto è questo, vorrei votare a favore per quello che fa il Comune di Castel Focognano ma vorrei votare contro quello che è stato fatto nei confronti delle amministrazioni, stiamo subendo delle cose che non possiamo nemmeno rimodulare o recriminare se non con un ricorso che non sappiamo neanche come andrà a finire, così come non sappiamo se l'anno prossimo questi fondi andranno a supportare questi aumenti saranno disponibili per le famiglie e le aziende; comunque andrà a finire, prima o poi, in un aumento per quello che saranno i costi di gestione per l'Amministrazione ma soprattutto per i cittadini stessi. Non voglio aggiungere altro, vi dico bravi perché avete trovato questi soldi da poter gestire, ma allo stesso tempo dico no perché come il Sindaco si è astenuto nelle sedi assieme ad altri comuni, anch'io dico no in tal senso, sposo appieno il calcolo di tutta questa cosa, perché 31.000 euro sono bei soldi anche per una piccola realtà come Rassina.

Il Sindaco Lorenzo Ricci: Si pone in votazione il punto n.4 all'ordine del giorno, approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021, chi vota contro? Chi si astiene? Russo. Gli altri tutti favorevoli.
L'immediata esecutività? Come prima.

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore:

- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è articolate nelle seguenti componenti:
- IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

PREMESSO altresì che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassasui rifiuti (TARI)* (...)";

RIMARCATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

CONSIDERATO che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..*" nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: "*Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 27 aprile 1999 n. 158*"

PRESO ATTO che il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, ha previsto il differimento dei termini per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva, sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, al 30 giugno 2021;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è

quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Castel Focognano è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RAMMENTATO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

RAMMENTATO ancora che il Comune di Castel Focognano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/07/2020 si è avvalso delle disposizioni della citata norma, in base alla quale i Comuni, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della L. 27/12/2013, n. 147, hanno potuto approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo successivamente alla determinazione e approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (P.E.F.) , con ripartizione in tre anni, a decorrere dall'anno 2021, dell'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019 e utilizzati provvisoriamente per l'anno 2020;

PRESO ATTO che con deliberazione della Assemblea della Autorità di Ambito n. 28 del 13.11.2020 e con successiva determinazione del Direttore Generale della stessa Autorità n. 165 del 28.12.2020 si è dato atto del complesso procedimento che ha portato alla validazione de PEF 2020 del

Comune di Castel Focognano, successivamente trasmetto ad ARERA per l'approvazione definitiva; del citato percorso il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 63 del 29.12.2020;

DATO ATTO che l'Autorità di ambito ATO Toscana Sud ha avviato, nei primi mesi del corrente anno, il procedimento per la formazione del PEF 2021;

CONSIDERATO che, durante la fase di formazione del nuovo PEF, l'Autorità di ambito ha avviato un confronto con le amministrazioni comunale in ordine al trattamento del conguaglio di cui all'art. 107 del DL 18/2020 tra i costi risultanti dal PEF 2020 e quelli determinati per l'anno 2019;

RICORDATO in proposito che con nota prot. 2531 del 14/04/2021 ATO Rifiuti Toscana Sud comunicava al Comune di Castel Focognano che l'ammontare del citato conguaglio risultava pari ad € 18.077,00 (di cui € 16.470,00 facenti riferimento al corrispettivo d'ambito 2020 dovuto al gestore del servizio rifiuti SEI Toscana srl). Nella citata nota e nella successiva prot. 3425 del 31.5.2021, l'Autorità individuava, come soluzione raccomandata per la copertura finanziaria del richiamato importo, l'utilizzo del fondo connesso all'emergenza Covid-19 per le funzioni fondamentali dell'anno 2020 (cd "Fondone") nei limiti di capienza di quest'ultimo, al fine di evitare di caricare i PEF del triennio 2021 – 2023;

RICORDATO ancora che con note prot n. 2364 del 15.03.2021 e n. 3401 del 20.04.2021 l'Ente ha comunicato l'intenzione di usare il Fondo art. 106 del D.L. n. 34/2020 a copertura integrale del conguaglio Pef Tari 2019/2020 alla cui copertura si provvederà mediante apposita variazione di bilancio;

DATO ATTO che alla data odierna la competente Autorità di ambito "ATO Toscana Sud" ha provveduto, con deliberazione della Assemblea n. 92/2021 e con successiva determinazione del Direttore Generale n. 127/2021 a validare il PEF 2021, di cui al comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 ed all'art. 8 del DPR 158/99, per il territorio del Comune di Castel Focognano ammontante complessivamente ad € 595.698 (di cui € 359.527 per costi fissi ed € 236.171 per costi variabili) cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicando nella misura deliberata dalla Provincia di Arezzo del 4,70% sull'importo di cui sopra;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99;

VISTI i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2021 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2021;
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2021;

DATO ATTO che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 120 del 17/12/20219 e rettificato con deliberazione n. 53 del 30/6/2020 nonché con la deliberazione assunta in data odierna;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: "*Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o*

superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2021 predisposta dall'ufficio tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

CONSIDERATO inoltre che il quadro normativo di riferimento nel quale i Comuni sono stati chiamati alla definizione del contesto regolamentare ed operativo della tassa sui rifiuti ha risentito profondamente degli effetti dell'epidemia da virus COVID19, dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità, dapprima (il 30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

PRESO ATTO, in via generale, che il protrarsi dell'emergenza sanitaria ancora per la prima parte dell'anno 2021 ha indebolito il Paese nel suo complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del Comune. Resta conseguentemente la necessità di assicurare forme di agevolazione della TARI alle utenze domestiche non domestiche interessate dalle limitazioni imposte all'esercizio dell'attività di impresa ed alla circolazione nell'anno 2021,

PRESO ATTO altresì che la cennata esigenza è stata avvertita dallo stesso legislatore statale che è intervenuto in materia con il recente art. 6 del DL 73/2021, ad oggi non convertito in legge, stabilendo quanto di seguito:
"*1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.*
2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.
3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.
4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione

di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.
5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."

ATTESO che, sebbene alla data odierna non sia stato ancora emanato il decreto di cui al comma 2 del citato art. 6 del DL 73/2021, IFEL – Fondazione ANCI ha reso noto il sistema di calcolo per la ripartizione del fondo statale a favore degli enti locali dal quale risulta che al Comune di Castel Focognano dovrebbe essere assegnato l'importo di circa € 33.546, da utilizzare per le agevolazioni tariffarie 2021 delle utenze non domestiche;

ATTESO ancora che le agevolazioni tariffarie 2021 alle utenze domestiche possono essere finanziate attingendo all'importo residuo non ancora utilizzato della quota TARI del fondo statale (cd. "fondone") per l'anno 2020, ammontante a € 28.408;

PRESO ATTO che in data 24 aprile 2020, con nota di chiarimento, IFEL – Fondazione ANCI aveva risposto ai quesiti posti da numerosi Comuni con riferimento alla possibilità di introdurre riduzioni di tariffe per quelle categorie di utenze non domestiche che, già per l'anno 2020, avevano dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta a causa dei provvedimenti governativi sopra citati conseguenti all'emergenza sanitaria determinata dal virus COVID-19. Nella nota IFEL ricordava ai Comuni la facoltà consentita dal citato comma 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

ACCERTATO che le indicazioni IFEL possono trovare conferma nel nuovo quadro normativo del corrente anno 2021 stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad "*attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività*", anche "*in misura superiore alle risorse assegnate*", evitando "*in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti*", e così pertanto indicando espressamente agli enti locali il percorso applicativo prefigurato dal comma 660 della L. 147/2013;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 43 del Regolamento della TARI introdotto con la deliberazione del Consiglio Comunale assunta in data odierna che dispone quanto di seguito:
" 2 Per il solo anno 2021, in considerazione della perdurante condizione da pandemia da Covid-19 e dei conseguenti gravi effetti sulle attività economiche, è stabilita una riduzione dell'intero tributo (parte fissa e variabile) pari al 29,40% per tutte le categorie di utenze non domestiche con esclusione delle seguenti categorie: 2.2 limitatamente ai distributori di carburanti; 2.7 Case di cura e riposo; 2.8 uffici agenzie e studi professionali; 2.9 banche ed assicurazioni; 2.11 Edicole, farmacie e tabaccherie; 2.18 supermercati, pasta macelleria, salumi. Il riferimento alle categorie si intende effettuato a quelle individuate dal DPR n. 158/1999 e dall'allegato B del presente regolamento. La riduzione sarà calcolata sull'importo totale del tributo così come determinato applicando le tariffe dell'anno 2021.
Inoltre per il solo anno 2021 in considerazione del perdurare della pandemia da covid-19 e della conseguente crisi economica, è stabilita una riduzione del 15,90% della sola parte variabile del tributo per tutte le categorie di utenze domestiche.

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) secondo cui "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "*Il comma 16 dell'art. 53 della*

legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione";

- il D.L. 22 marzo 2021, n. 41, all'art. 30, comma 5, che ha testualmente stabilito: "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano* ***le tariffe*** *e i* ***regolamenti*** *della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti,* ***entro il 30 giugno 2021****. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile*";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: "*E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo*" e che, per effetto del Decreto n. 15 del 22.1.2020 del Presidente della Provincia di Arezzo, è confermata anche per l'anno 2021 l'aliquota del citato tributo nella misura del 4,70%;

RITENUTO in conclusione:

- di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2021 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;
- di applicare le agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche danneggiate dagli effetti diretti ed indiretti dei provvedimenti statali e regionali finalizzati al contrasto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 emanati a valere dal mese di ottobre 2020 e tuttora parzialmente in essere, in attuazione del comma 2 art. 43 del Regolamento della tassa sui rifiuti e delle ulteriori specificazioni contenute nella presente deliberazione;
- di finanziare le citate riduzioni per le utenze non domestiche facendo ricorso alle risorse previste dal trasferimento ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 6 del DL 73/2021 e per le utenze domestiche al residuo non utilizzato del fondo ministeriale (cd. "fondone") dell'anno 2020;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile P.O. Amministrativo – Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DELIBERA

1) che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di determinare, per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell' Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe come sopra esposte, nella misura riportata nell' Allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale;

4) di applicare, in attuazione dell'art. 6 del DL 73/2021 e del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, così come risultante dalle integrazioni apportate del Consiglio Comunale con la deliberazione assunta in data odierna, uno specifico impianto agevolativo a favore di tutte le categorie di utenze domestiche che hanno subito gli effetti della crisi economica generata dalla pandemia covi 19 ed anche di tutte la categorie di utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a partire dal mese di ottobre 2020, per le motivazioni e con le precisazioni espresse in premessa;

5) di dare atto che la copertura finanziaria delle predette agevolazioni tariffarie 2021, determinata in presumibili complessivi € 61.954,00, di cui € 28.408,00 per le utenze domestiche e € 33.546,00 per le utenze non domestiche, sarà garantita mediante apposita variazione al bilancio di previsione 2021;

6) di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,70%;

7) ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina TARI, di determinare per l'anno 2021 le scadenze della riscossione della TARI 2021 in n. 3 rate, scadenti il 30 settembre 2021, il 30 novembre 2021 e il 28 febbraio 2022 con rata unica al 30 novembre 2021;

8) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti;

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dall'art. 30 del DL 41/2021, fissato al 30/06/2021.

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Ricci Lorenzo	dr. ROSSI ORNELLA

PUBBLICAZIONE

Reg. Pubb. **1356**

La presente deliberazione:

- è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale di questo Comune http://www.comune.castel-focognano.ar.it/ "Albo Pretorio", ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come disposto dal comma 2 dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Castel Focognano, lì **12-07-2021**

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

Provincia di AREZZO

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TARIFFE TARI ANNO 2021

IL PIANO FINANZIARIO DELLA TARI 2021

Il *Piano Finanziario* della TARI 2021 per il Comune di Castel Focognano è stato elaborato con il metodo ARERA dalla Autorità di Ambito ATO RIFIUTI TOSCANA SUD. Il Comune di Castel Focognano ha preso atto del piano finanziario (senza acquiescenza ed anzi con riserva di impugnarlo) con delibera consiliare del 30/06/2021

Il piano finanziario della TARI 2021 del Comune di Castel Focognano elaborato dalla Autorità di Ambito ATO RIFIUTI TOSCANA SUD prevede costo complessivi per **€ 595.698,00**, così suddivisi (vedi allegato 5):

TV - Totale costi variabili		**236.171,00 €**
TF – Totale costi fissi		**359.527,00 €**

I costi del servizio TARI 2021, al netto delle detrazioni di **€ 1.380,00** previste dal PEF, da coprire integralmente con le tariffe sono pari a **€ 594.318,00** (vedi allegato 5 lettera E):

La ripartizione dei costi complessivi di **€ 594.318,00** tra parte fissa e parte variabile, effettuata dal Comune di Castel Focognano, risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	**0,00**	Kg rifiuti utenze non domestiche	**0,00**	Kg totali	**0,00**
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	*ΣTd = Ctuf + Ctuv* *€ 453.108,04*	**% costi fissi utenze domestiche**	**76,24%**	**Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche**	*Ctuf = ΣTF x* 76,24%	**€ 274.103,38**
		% costi variabili utenze domestiche	**76,24%**	**Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche**	*Ctuv = ΣTV x* 76,24%	**€ 179.004,66**
Costi totali per utenze NON domestiche	*ΣTn = Ctnf + Ctnv* *€ 141.209,96*	**% costi fissi utenze non domestiche**	**23,76%**	**Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche**	*Ctnf = ΣTF x* 23,76%	**€ 85.423,62**
		% costi variabili utenze non domestiche	**23,76%**	**Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche**	*Ctnv = ΣTV x* 23,76%	**€ 55.786,34**

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la **ripartizione dei costi** è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nel ruolo della TARI 2021 è quindi la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	**€ 453.108,04**	*Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche*	**€ 274.103,38**
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	**€ 179.004,66**

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	**€ 141.209,96**	*Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche*	**€ 85.423,62**
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	**€ 55.786,34**

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2021

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	**KA appl** Coeff di adattamento per superficie *(per attribuzione parte fissa)*	Num uten *Esclusi immobili accessori*	**KB appl** Coeff proporzionale di produttività *(per attribuzione parte variabile)*	*Tariffa fissa*	*Tariffa variabile*
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	45.776,33	**0,82**	388,86	**0,70**	**1,202747**	**49,249393**
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	81.754,12	**0,92**	662,35	**1,60**	**1,349423**	**112,570042**
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	32.944,04	**1,03**	235,17	**2,00**	**1,510767**	**140,712552**
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	21.295,88	**1,10**	154,84	**3,00**	**1,613441**	**211,068829**
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	4.073,01	**1,17**	27,48	**3,60**	**1,716114**	**253,282595**
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	3.056,53	**1,21**	20,55	**4,10**	**1,774785**	**288,460733**
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ZONA NON SERVITA	4.516,89	**0,32**	27,66	**0,28**	**0,481098**	**19,699757**
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ZONA NON SERVITA	12.030,97	**0,36**	78,82	**0,64**	**0,539769**	**45,028016**
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ZONA NON SERVITA	2.599,35	**0,41**	16,90	**0,80**	**0,604307**	**56,285021**
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-ZONA NON SERVITA	2.089,00	**0,44**	14,00	**1,20**	**0,645376**	**84,427531**
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-ZONA NON SERVITA	614,00	**0,46**	4,00	**1,44**	**0,686445**	**101,313038**
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Unita' immobiliare usata come deposito	128,00	**0,92**	1,00	**1,60**	**1,349423**	**0,000000**

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2021

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	**KC appl** Coeff potenziale di produzione *(per attribuzione parte fissa)*	**KD appl** Coeff di produzione kg/m anno *(per attribuzione parte variabile)*	*Tariffa fissa*	*Tariffa variabile*
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	975,00	**0,66**	**5,62**	**1,446126**	**0,907727**
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	309,00	**0,85**	**7,20**	**1,862435**	**1,162924**
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	0,00	**0,49**	**4,16**	**1,073639**	**0,671911**
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	880,00	**0,96**	**8,20**	**2,103456**	**1,324441**
2 .8	UFFICI,AGENZIE	2.345,00	**1,09**	**9,25**	**2,388300**	**1,494035**
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	353,52	**0,53**	**4,52**	**1,161283**	**0,730058**
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	20,00	**1,10**	**9,38**	**2,410211**	**1,515032**
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	113,00	**1,20**	**10,19**	**2,629321**	**1,645861**
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	890,00	**1,00**	**8,54**	**2,191100**	**1,379357**
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	2.271,00	**1,19**	**10,10**	**2,607410**	**1,631324**
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	14.309,00	**0,65**	**6,50**	**1,424215**	**1,049862**
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	5.035,00	**1,00**	**8,52**	**2,191100**	**1,376127**
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	0,00	**5,01**	**42,56**	**10,977415**	**6,874176**
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	0,00	**3,83**	**32,52**	**8,391916**	**5,252542**
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1.429,00	**2,66**	**22,57**	**5,828328**	**3,645445**
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	0,00	**6,58**	**55,94**	**14,417444**	**9,035277**
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-ZONA NON SERVITA	51,00	**0,40**	**3,41**	**0,876440**	**0,551743**
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI-COVID 19 UTENZE DOMESTICHE	9.463,00	**0,49**	**4,16**	**1,073639**	**0,671911**
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA-COVID 19 UTENZE	1.025,00	**1,10**	**9,38**	**2,410211**	**1,515032**
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA-COVID 19 UTENZE	50,00	**1,00**	**8,54**	**2,191100**	**1,379357**

2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI-COVID 19 UTENZE	2.017,00	**1,00**	**8,52**	**2,191100**	**1,376127**
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-COVID 19 UTENZE DOMESTICHE	547,00	**5,01**	**42,56**	**10,977415**	**6,874176**
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA-COVID 19 UTENZE DOMESTICHE	395,00	**3,83**	**32,52**	**8,391916**	**5,252542**
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE-COVID 19 UTENZE DOMESTICHE	76,00	**6,58**	**55,94**	**14,417444**	**9,035277**

CONFRONTO TRA LE TARIFFE TARI ANNO 2021 E LE TARIFFE PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso prececente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Uso domestico-Un componente	117	69.404,60	0,00	69.404,60	3.262,02	76.926,81	7.522,21	5,89%	3.615,56	353,54
1.2-Uso domestico-Due componenti	118	175.030,90	0,00	175.030,90	8.226,45	195.097,82	20.066,92	5,90%	9.169,60	943,15
1.3-Uso domestico-Tre componenti	134	78.846,37	0,00	78.846,37	3.705,78	85.383,44	6.537,07	5,91%	4.013,02	307,24
1.4-Uso domestico-Quattro componenti	132	61.620,38	0,00	61.620,38	2.896,16	69.572,77	7.952,39	7,83%	3.269,92	373,76
1.5-Uso domestico-Cinque componenti	135	13.859,07	0,00	13.859,07	651,38	14.777,86	918,79	7,91%	694,56	43,18
1.6-Uso domestico-Sei o piu` componenti	144	8.826,62	0,00	8.826,62	414,85	11.353,52	2.526,90	8,27%	533,62	118,77
2.1-Uso non domestico-Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	139	2.232,47	0,00	2.232,47	104,93	2.295,02	62,55	2,80%	107,87	2,94
2.2-Uso non domestico-Campeggi,distributori carburanti	154	235,31	0,00	235,31	11,06	934,84	699,53	297,28%	43,94	32,88
2.4-Uso non domestico-Esposizioni,autosaloni	630	13.711,03	0,00	13.711,03	644,42	16.518,14	2.807,11	2,78%	776,35	131,93
2.7-Uso non domestico-Case di cura e riposo	440	2.933,85	0,00	2.933,85	137,89	3.016,56	82,71	2,81%	141,78	3,89
2.8-Uso non domestico-Uffici,agenzie	60	8.425,96	0,00	8.425,96	396,02	9.104,09	678,13	2,78%	427,89	31,87
2.9-Uso non domestico-Banche,istituti di credito e studi professionali	136	649,39	0,00	649,39	30,52	668,64	19,25	2,80%	31,43	0,91
2.10-Uso non domestico-Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	87	3.171,34	0,00	3.171,34	149,05	4.101,87	930,53	2,80%	192,79	43,74
2.11-Uso non domestico-Edicola,farmacia,tabaccaio,plurilicenze	56	470,00	0,00	470,00	22,09	483,10	13,10	2,78%	22,71	0,62
2.12-Uso non domestico-Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra	43	3.161,51	0,00	3.161,51	148,59	3.429,06	267,55	2,81%	161,17	12,58
2.13-Uso non domestico-Carrozzeria,autofficina,elettrauto	378	9.365,47	0,00	9.365,47	440,18	9.626,16	260,69	2,78%	452,43	12,25
2.14-Uso non domestico-Attivita` industriali con capannoni di produzione	1192	34.133,55	0,00	34.133,55	1.604,28	35.401,58	1.268,03	3,71%	1.663,87	59,59
2.15-Uso non domestico-Attivita` artigianali di produzione beni specifici	261	23.190,71	0,00	23.190,71	1.089,96	25.156,12	1.965,41	2,80%	1.182,34	92,38
2.16-Uso non domestico-Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	136	6.332,63	0,00	6.332,63	297,63	9.764,83	3.432,20	2,78%	458,95	161,32
2.17-Uso non domestico-Bar,caffe`,pasticceria	79	4.375,41	0,00	4.375,41	205,64	5.389,57	1.014,16	2,78%	253,31	47,67
2.18-Uso non domestico-Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	178	13.171,61	0,00	13.171,61	619,07	13.538,01	366,40	2,78%	636,29	17,22
2.20-Uso non domestico-Ortofrutta,pescherie,fiori e piante	38	1.446,67	0,00	1.446,67	67,99	1.782,41	335,74	2,79%	83,77	15,78
- Imposta relativa a immobili non calcolati nell`anno corrente (cessati,sospesi,...)	0	19.445,83	0,00	19.445,83	913,95	0,00	-19.445,83	0,00%	0,00	-913,95
TOTALI	0	554.040,68	0,00	554.040,68	26.039,91	594.322,22	40.281,54	0,00%	27.933,17	1.893,26